



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/012675/10089.D(1)
Data: 02/11/2023 Classifica: 10089.D(1)



MOD. 4 UL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

OGGETTO: Procedimento di rilascio/rinnovo della qualifica di guardia particolare giurata.

Com'è noto, la qualifica di guardia particolare giurata è riconosciuta dal Prefetto, mediante rilascio di apposito decreto di nomina (art. 138 TULPS) a coloro che intendono esercitare, alle dipendenze di istituti di vigilanza (art. 134 TULPS) o di privati proprietari di beni (art. 133 TULPS), un'attività di vigilanza e custodia su beni mobili o immobili.

L'istanza per il rilascio o il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata deve essere presentata dal titolare dell'istituto di vigilanza o dal privato proprietario dei beni da vigilare all'Autorità prefettizia della provincia ove la guardia sarà destinata ad operare.

Le norme testé citate non fanno menzione alcuna del termine di durata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di polizia e, pertanto, occorre richiamare quanto disposto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di disciplina dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, come modificato dalla legge n.69/2009 in materia di semplificazione amministrativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

In particolare, si evidenzia come il citato art. 2, ai commi 2, 3 e 4, prevede che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nei casi in cui disposizioni di legge non prevedono un termine diverso, si devono concludere entro il termine di trenta giorni. In particolari casi, mediante DPCM, è possibile stabilire un termine diverso, ma non superiore a novanta. Infine, in considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento amministrativo, il termine può essere ulteriormente ampliato fino ad un limite massimo di centottanta giorni.

In attuazione della citata disciplina, com'è noto, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012 n. 214 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2012, n. 287), contenente il Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni.

Nella Tabella allegata al D.C.P.M. 214/2012 è riportato il termine finale di 90 giorni per l'adozione del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata.

Ciò premesso, pervengono di sovente a questo Ufficio segnalazioni riguardanti il tardivo riscontro ad istanze volte ad ottenere il rilascio/rinnovo del decreto di approvazione a guardia particolare giurata, con le intuibili ricadute sulle aspettative lavorative dei richiedenti.

Per altro verso, è stato riscontrata, attraverso un monitoraggio effettuato dallo scrivente Ufficio, una scarsa omogeneità, sul territorio nazionale, della procedura di presentazione delle istanze volte al rilascio del titolo di polizia in parola, che si riflette, inevitabilmente, sull'efficacia ed efficienza del procedimento stesso.

Interprete di questa esigenza, lo scrivente Ufficio ha proceduto ad un intervento di omogeneizzazione della modulistica con la quale si richiede il rilascio del titolo, qui unita in copia (All.1), e che le S.S.L.L. vorranno rendere disponibile sui siti istituzionali.

Ciò nella consapevolezza che l'utilizzo di una modulistica che sia uniforme sull'intero territorio nazionale e, con essa, l'indicazione esatta della documentazione da presentare a corredo della domanda, avrà, infatti, benefici effetti sulla durata del procedimento preordinato al rilascio del titolo.

Si unisce, altresì, un modello di dichiarazione sostitutiva per la certificazione dei requisiti soggettivi dei richiedenti (All.2), anch'esso da rendere disponibile sul sito istituzionale delle Prefetture - UU.TT.GG..

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione delle indicazioni qui formulate, si assicura che l'Ufficio IV - Polizia Amministrativa e di Sicurezza di questo UAG resta a disposizione per ogni contributo che sarà ritenuto utile o necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mannella

10/10/12